



Allegato "B" al n. 22829 di Fascicolo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

EXTREMESPORTMED

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione culturale apartitica e senza scopo di lucro denominata "ExtremeSportMed", o per esteso "International Society of Medicine for Outdoor Physical Activity and Extreme Sports".

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'associazione ha sede in Imola (BO). La società può istituire, anche temporaneamente sedi distaccate.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha rilevanza di carattere nazionale con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina.

Ai fini di avere una migliore gestione dell'attività sul territorio, può costituire Sezioni Regionali o Inter-regionali, regolate da apposito regolamento.

L'Associazione ha altresì rilevanza internazionale, prevedendo l'apertura di sezioni anche all'Estero.

ART. 2 – Oggetto e Finalità

2.1.1. L'associazione svolge attività scientifica, assistenziale, didattica e di promozione culturale in materia di medicina applicata allo sport in generale e più in particolare agli sport estremi e all'attività fisica praticata all'aperto (outdoor).

Rientrano specificamente nel campo di interesse di questa Associazione quelle attività sportive che possono essere considerate estreme per il grado di impegno fisico (es. maratone e ultra maratone), per le condizioni e l'ambiente di svolgimento (es. alta montagna e subacquee) o per il tipo di abilità tecnica richiesta (es. parkour, paracadutismo). L'interesse della Associazione è rivolto alle suddette attività indipendentemente dal livello di partecipazione amatoriale o agonistico, comprendendo esplicitamente anche gli sport estremi inclusi nei programmi olimpici (es. sci, snowboard, kiteboarding, triathlon, sport climbing, vela, mountain bike).

2.1.2. Rientra altresì nella sfera di interesse di questa associazione l'attività fisica praticata all'aperto; secondo la definizione di attività fisica della Organizzazione Mondiale della Sanità.

2.1.3. La presente associazione non promuove, istiga né incentiva la pratica di attività rischiose o potenzialmente rischiose. La presente associazione opera sempre a tutela della salute e promuove una pratica sportiva consapevole e responsabile.

2.2. L'Associazione e così anche chi opera in nome e per conto della stessa non hanno scopo di lucro né diretto né indiretto, sono autonomi e indipendenti, non esercitano attività imprenditoriali né partecipano ad esse, ad eccezione di attività che potranno essere svolte nell'ambito del Programma nazionale di Continua in Medicina (ECM), ma perseguono esclusivamente finalità d'interesse generale e di utilità sociale nel promuovere la ricerca scientifica.

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati né svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.

2.3. L'Associazione si impegna a garantire che almeno il 30% dei propri soci



aventi diritto al voto siano medici iscritti all'albo professionale non in quiescenza e che esercitano, anche se non via esclusiva, nel settore della medicina degli sport estremi e dell'attività fisica praticata all'aperto, che rappresenta il campo di intervento specifico dell'attività di ricerca della presente Associazione scientifica.

In particolare, ai fini della rappresentatività ai sensi di quanto previsto dal DM 2 agosto 2017 e della nota del 23 ottobre 2017, la società scientifica è rappresentativa di quei medici che esercitano nel settore della medicina degli sport estremi e dell'attività fisica praticata all'aperto.

Fermo restando la natura interdisciplinare della presente associazione, ai sensi del DDMM 4 febbraio 2015 n. 68 e 16 settembre 2016 n.716 e del DPR 484 del 1997, sono identificate le seguenti specializzazioni di prevalente interesse: Medicina dello Sport ed Esercizio Fisico, Ortopedia e traumatologia, Anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore, Radiodiagnostica, Medicina di Emergenza e Urgenza,

nonché le seguenti discipline di prevalente interesse:
Medicina dello Sport, Ortopedia e traumatologia, Anestesia e Rianimazione, Endocrinologia, Medicina Fisica e riabilitazione, Radiodiagnostica, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza.

2.4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

2.4.1. Contribuire al progresso della scienza medica in generale, con particolare riferimento alla medicina applicata agli sport estremi e all'attività fisica praticata all'aperto.

2.4.2. Promuovere la conoscenza e il riconoscimento delle caratteristiche specifiche della medicina applicata alle attività enunciate al punto 2.1.1. Tali caratteristiche riflettono principalmente: a) pratica sportiva in condizioni ambientali non controllate o poco controllate (a differenza degli ambienti controllati caratteristici degli sport più tradizionali); b) prestazioni che implicino attrezzature sportive o mezzi specifici (es. imbarcazioni, dispositivi e mezzi di volo libero); c) esposizioni ambientali (es. foto-esposizione); d) lunga durata della prestazione sportiva.

2.4.3. Promuovere la conoscenza e la diffusione di sistemi e metodi appropriati alla ricerca scientifica dedicata alle attività definite al punto 2.1.1., con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) necessità di parametri di valutazione sport-specifici; b) limiti ambientali della ricerca scientifica sul campo e all'aperto; c) eventuali implicazioni legali connesse alla pratica sportiva in ambienti particolari, urbani o naturali e) fattori confondenti intrinsecamente legati alle caratteristiche degli sport estremi (variabili ambientali imprevedibili, forti accelerazioni e velocità, impegno psico-fisico prolungato, pratica ad elevate altezze o subacquea); f) difficile coinvolgimento di atleti con peculiare habitus culturale (es. contro-cultura giovanile tipica di certi gruppi di praticanti).

2.4.4. Promuovere la conoscenza tra i ricercatori, tra gli stakeholder istituzionali e nella società dei peculiari aspetti socio-culturali che caratterizzano le attività enunciate ai punti 2.1.1 e 2.1.2; nonché degli specifici effetti benefici in termini di salute psico-fisica che da tali attività possono derivare. Fra le aree tematiche di interesse per l'Associazione sono le seguenti: a) lotta alla sedentarietà e ruolo nella prevenzione (es. riduzione dei profili di rischio per malattie cardiovascolari, metaboliche e respiratorie, salute dell'apparato muscoloscheletrico) anche in specifiche fasce di popolazione (es.

bambini e adolescenti); b) ruolo terapeutico in numerose patologie (es. diabete, disturbi psicologici, abuso di droghe); c) ruolo psico-sociale e relazionale (es. promozione della resilienza, miglioramento dei rapporti interpersonali, facilitazione dei processi collaborativi, promozione di relazioni positive con il mondo naturale e comportamenti pro-ambientali); d) partecipazione dei soggetti con limitazioni e disabilità psico-fisiche.

2.4.5. Ricerca, formazione e divulgazione scientifica nel campo della medicina rivolta alle attività descritte ai punti 2.1.1 e 2.1.2; specificamente in merito a:

a) infortuni e delle patologie ad essi connessi (epidemiologia, fattori di rischio e dinamiche traumatiche e patogenetiche; prevenzione e gestione del rischio; diagnosi, cura, riabilitazione e ritorno allo sport) con particolare riferimento alle considerazioni speciali richiamate al punto 2.4.2.;

b) assistenza medica ad eventi sportivi di massa (es. maratone e gare di triathlon), anche in considerazione di specifici fattori di rischio ambientali (es. colpo di calore, annegamento) e alla natura estrema della prestazione richiesta (es. esaurimento muscolare, disidratazione);

c) opzioni diagnostiche e terapeutiche (es. chirurgia ortopedica, chirurgia artroscopica, terapia infiltrativa imaging guidata, terapia fisiatrica, fisioterapia, esercizio fisico adattato) tradizionali ed avanzate (nuove tecniche chirurgiche, nuove applicazioni biotecnologiche ingegneristiche ed ergonomiche, nuovi protocolli riabilitativi e di cura per gli infortuni e le patologie dei partecipanti).

2.4.6. Promuovere e sviluppare (i) collaborazioni in ambito sanitario, (ii) ricerche e trial di studio (iii) elaborazione di linee guida con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, le Agenzie per i Servizi Sanitari, organismi e istituzioni pubbliche e/o private. Promuovere lo sviluppo ed il coordinamento delle materie di interesse della presente associazione in tutte le strutture ed intervenendo a tutti i livelli istituzionali della programmazione sanitaria e della verifica dei risultati.

2.4.7. Elaborare, definire ed omogeneizzare gli standard clinico-operativi, anche con l'impiego di sistemi informatici e con la costruzione di un archivio dati ufficiale. Organizzare sistemi di verifica e certificazione della qualità delle attività svolte.

2.4.8. Collaborare con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), le Federazioni sportive nazionali e internazionali ed altre autorità ed istituzioni, governative e non, in merito a: a) organizzazione di eventi sportivi; b) redazione di linee guida, raccomandazioni, standard per la sicurezza e documenti tecnico-scientifici; d) sistemi di raccolta dati e "incident-reporting"; e) consulenza e supporto ad atleti, tecnici e preparatori atletici; f) campagne, progetti ed eventi di formazione ed informazione relativi ad attività fisica, pratica sportiva e alla medicina ad esse applicata.

2.4.9. Collaborare con altre Società e Associazioni scientifiche, Istituzioni ed Enti pubblici e privati alla redazione di linee guida, procedure, protocolli e percorsi diagnostico-terapeutici che coinvolgano medici (es. medici generalisti, fisiatra, medici dello sport, radiologi, ortopedici) e operatori delle professioni sanitarie (es. fisioterapisti, professionisti di scienze dell'esercizio fisico e dello sport, infermieri, psicologi, nutrizionisti ed eventuali altre figure professionali).

2.4.10. Favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei Soci promuovendo iniziative didattiche e congressuali, anche tramite la progettazione e

l'erogazione di corsi ed eventi formativi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina (ECM). Promuovere la formazione dei professionisti che operano o si accingono ad operare nel settore con i mezzi e gli strumenti di volta in volta ritenuti idonei: compresi corsi di formazione, stages, spedizioni, ecc. Promuovere il riconoscimento della professionalità dei Soci. Promuovere la conoscenza e la divulgazione scientifica nei campi di interesse dell'Associazione anche al di fuori della cerchia degli associati attraverso congressi, convegni e seminari, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni.

2.4.11. Promuovere e incoraggiare lo studio, la ricerca, l'evoluzione e la diffusione di tecnologie utili per monitorare, assistere, valutare e trattare i soggetti impegnati negli sport estremi e nell'attività fisica praticata all'aperto, incluse: a) tecnologie adeguate a raccogliere i dati in modo diretto e sul campo (es. dispositivi indossabili); b) la telemedicina, la telegestione e la telesalute.

2.4.12. Favorire gli scambi di idee e di esperienze tra specialisti italiani e stranieri interessati al settore. Promuovere nell'ambito nazionale ed internazionale la ricerca scientifica e l'attività didattica e formativa negli ambiti di cui ai precedenti punti; anche mediante l'organizzazione e gestione dei contenuti scientifici del sito internet istituzionale e iniziative editoriali. Le iniziative editoriali comprendono: l'organizzazione e le partecipazioni a pubblicazioni scientifiche, libri o riviste scientifici, la partecipazione o la promozione di Special Issues o Thematic Issues di riviste internazionali su argomenti attinenti all'area di interesse della Associazione, nonché la rivista ufficiale della Associazione.

2.4.13. L'associazione opera per salvaguardare i principi etici e deontologici nel campo professionale e scientifico e per divulgare i criteri della medicina basata sull'evidenza.

2.4.14. Al fine di raggiungere i propri obiettivi statutari, l'Associazione può: -
i) promuovere e coordinare ricerche e studi multicentrici; collaborare a vario titolo con altre società enti ed organismi nazionali od internazionali aventi analoghe finalità; associarsi con altre Società Scientifiche; promuovere la formazione di gruppi di lavoro, sezioni (in Italia e all'estero), rappresentanze o altre istituzioni funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi scientifici.
ii) organizzare e svolgere manifestazioni a carattere scientifico; iniziative editoriali (a mezzo stampa, audiovisive, web e multimediali); corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professionalità, anche avvalendosi di consulenti esterni; attività nel settore delle tecnologie della informatizzazione.
iii) L'associazione partecipa con rappresentanze istituzionali a convegni, simposi, conferenze e riunioni nonché seminari di studio negli ambiti di cui ai precedenti punti e fornisce adeguato sostegno comunicativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

ART. 3 – Soci

3.1. Sono soci dell'associazione i soci ordinari e quelli onorari.

3.1.1. Socio ordinario

Possono diventare soci i cittadini italiani o stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che condividano le finalità dell'Associazione e che vi partecipino con contributo associativo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Possono essere ammessi alla Associazione i medici chirurghi, specialisti in Medicina dello Sport ed Esercizio Fisico, Medicina Fisica e riabilitazione, Ortopedia e traumatologia, Medicina di Emergenza e Urgenza,

Radiodiagnostica, Anestesia e Rianimazione, i medici di medicina generale o con specializzazioni diverse dalle suddette che esercitino, anche se non in via esclusiva, la medicina dell'attività fisica all'aperto o degli sport estremi. -----

Data la natura intercategoriale e interdisciplinare della Associazione, possono aderire anche Laureati di area non medica con riferimento, non esclusivo, a Ingegneri, Discipline Sanitarie e Scienze dello Sport, che esercitano attività professionale o di ricerca, anche se non in via esclusiva, nell'ambito della medicina dell'attività fisica all'aperto o degli sport estremi. -----

Per acquisire la qualifica di Socio Ordinario è necessario presentare domanda scritta, indirizzata al Presidente dell'Associazione, accompagnata da un breve curriculum attestante l'attività scientifica e/o culturale connessa al settore della medicina degli sport estremi e dell'attività fisica praticata all'aperto. -----

Sono denominati Soci Aderenti i professionisti sopra-menzionati che si interessano o intendono dedicarsi a questo campo che abbiano fatto domanda di ammissione a socio ordinario, la cui domanda non sia ancora stata accolta. -

L'ammissione alla Associazione è concessa, senza limitazioni, a tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Sistema Sanitario Nazionale (Aziende ospedaliere, Aziende USL, aziende Universitarie, IRCCS, Ospedali classificati, Case di cura private accreditate, ecc) o in regime libero professionale; ovvero che operano con attività lavorativa nella medicina applicata agli sport estremi e dell'attività fisica praticata all'aperto. -----

Ogni socio ordinario, ha diritto a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto, ad essere eleggibile a tutte le cariche sociali e a proporre al Consiglio Direttivo nuovi temi di lavoro. -----

3.1.2. Socio onorario -----

E' socio onorario colui che abbia svolto attività particolarmente meritoria nei campi di interesse dell'Associazione o abbia acquisito meriti di particolare distinzione quale cultore della materia. -----

Possono essere ammessi alla qualifica di Soci onorari anche atleti o professionisti anche non medici od operanti nell'ambito della medicina che si siano distinti a vario titolo e/o che abbiano dato un rilevante contributo al progresso tecnico-scientifico negli ambiti di interesse dell'Associazione. -----

La qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo per approvazione con votazione a maggioranza. Il socio onorario non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche sociali. -----

3.1.3. Socio Sostenitore -----

Soci sostenitori sono le persone fisiche o gli Enti che sostengono le attività dell'Associazione mediante un contributo finanziario. Il socio sostenitore non ha diritto di voto e non è eleggibile. -----

3.2. La qualifica di Socio implica la conoscenza e l'accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione a socio ordinario è il Consiglio Direttivo. -----

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso da attuarsi mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo. -----

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione. E' espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. I soci hanno diritto di voto per

l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi Direttivi.

I soci ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini previsti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

I soci si impegnano a versare entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, la somma stabilita dall'Assemblea.

Le quote associative non sono nè trasmissibili nè rivalutabili.

3.3. La perdita della qualità di socio può avvenire: a) per decesso e/o dichiarazione di incapacità di intendere e di volere; b) per dimissioni; c) per morosità; d) per mancata ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari; e) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; f) per comportamento scorretto comportante indegnità; g) per condanna per reati infamanti; h) quando il socio svolga o tenti di svolgere attività comunque contrarie agli interessi sociali. Le espulsioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) saranno accertate e dichiarate dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed avranno effetto immediato. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea, che dovrà a tale scopo essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dal ricorso: in tal caso il provvedimento resta sospeso sino alla delibera assembleare. La perdita della qualità di associato non legittimerà pretesa alcuna in merito alla ripetizione delle somme a qualsiasi titolo versate.

ART. 4 - Organi sociali

4.1. Gli organi dell'associazione sono:

L'Assemblea dei soci,

Il Consiglio direttivo,

Il Presidente del Consiglio Direttivo

4.2. L'elezione degli organismi statuari avviene democraticamente con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Non possono ricoprire incarichi o ruoli di rappresentanza, amministrazione o promozione della presente Associazione soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

ART. 5 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario mediante avviso scritto, PEC o e-mail da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente data, luogo e ordine del giorno dei lavori. Sono ritenute valide anche altre formule di convocazione (es. WhatsApp, Twitter, social media, pubblicazione sul sito Internet) purché in grado di divulgare i dati del ritrovo e dell'oggetto di discussione almeno 8

(otto) giorni prima. In casi di particolare urgenza è ammessa anche la convocazione a mezzo chiamata telefonica o tramite messaggistica telefonica purché la stessa pervenga almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione. L'Assemblea può svolgersi da remoto in video o teleconferenza o in modalità mista.

L'Assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta si renda necessario sia su iniziativa del Presidente che per la richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 6 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto economico-finanziario;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 7 - Validità Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno 24 (ventiquattro) ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

E' ammesso il televoto e il voto per corrispondenza. Ogni socio ha diritto ad un solo voto in Assemblea (voto singolo) eventualmente espresso per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 8 - Verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei Soci

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

La messa a conoscenza dei verbali, delle convocazioni e dei bilanci a tutti gli associati può avvenire mediante mezzi di comunicazione idonei a fornire la prova dell'avvenuta ricezione, ivi inclusa la posta elettronica anche non certificata e/o la pubblicazione sul sito internet.

ART. 9 - Consiglio Direttivo

9.1. Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 membri e da un massimo di 20 (venti) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti ad eccezione dei membri inizialmente nominati in sede di atto costitutivo.

Del Consiglio Direttivo fanno parte: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e i Consiglieri ordinari, eletti dall'Assemblea. Sono membri di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, denominato Past President, e i Soci Fondatori. Il Past President alla scadenza del quadriennio continuerà a far parte dell'Associazione come Socio Ordinario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto economico-finanziario. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

9.2. I Compiti del Consiglio Direttivo sono: a. dirigere l'attività della Società; b. organizzare le iniziative scientifiche e culturali in genere; c. determinare la sede degli eventuali Congressi nazionali nonché predisporre ed assegnare i temi congressuali; d. nominare all'interno dei Soci iscritti i componenti di specifici gruppi di studio su particolari tematiche scientifiche, organizzative o gestionali; e. deliberare sull'ammissione di nuovi soci; f. deliberare sulla decadenza dei soci ai sensi dell'articolo 3.3 del presente statuto; g. nominare i Soci onorari; h. convocare in via ordinaria l'Assemblea dei Soci; i. fissare le quote sociali annuali sia dei soci ordinari sia di quelli aggregati; l. redigere il rendiconto economico-finanziario; m. eleggere parte delle cariche sociali; n. nominare, su proposta del Presidente, un tesoriere che può anche non essere componente del Direttivo; o. assicurare la pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'associazione, aggiornato costantemente.

Il consiglio direttivo e il Presidente durano in carica per n. 5 (cinque) anni per il primo direttivo e 4 (quattro) per quelli successivi, senza limiti di rieleggibilità.

9.3. Tutti i componenti degli organi associativi si adoperano per prevenire situazioni di conflitto di interessi con il proprio lavoro ed il proprio ruolo. Nel caso in cui loro stessi, il coniuge o i componenti del nucleo familiare abbiano eventuali interessi, anche di natura economica, nelle attività o nelle decisioni di propria competenza, ovvero interessi in conflitto con quelli dell'Associazione sono tenuti a dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse e a informare nel merito il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'organo che sovrintende alla regolazione degli eventuali conflitti di interesse e può disporre l'astensione dalla partecipazione a singole attività o decisioni per le quali si configuri la situazione di conflitto di interesse. I soggetti interessati dal provvedimento si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo associativo al quale partecipano. In caso di situazioni, anche temporanee, di cura di interessi particolari che non diano sufficienti garanzie di imparzialità nella titolarità di cariche associative il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione temporanea dalla carica e/o disporre la rimozione delle condizioni di incompatibilità entro 60 (sessanta) giorni pena decadenza d'ufficio da tutti gli incarichi ricoperti.

ART. 10 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dirige l'Associazione e ne ha la legale rappresentanza. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di parità nelle votazioni il voto del presidente vale doppio.

ART. 11 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari necessari per portare avanti l'attività dell'Associazione sono costituiti:.....

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;.....
- b) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;.....
- c) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione a esse;.....
- d) da contributi e sponsorizzazioni;.....
- e) da qualunque tipo di elargizione o contributi operata da terzi inclusi enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che anche indirettamente - possano configurare conflitto d'interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati);.....
- f) dai proventi derivanti da eventuali attività economiche fermo restando quanto previsto dall'ART 2 del presente statuto;.....
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgano la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

ART. 12 - Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario.....

L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 (trentuno) maggio successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario consuntivo è costituito da un prospetto di sintesi volto ad indicare le entrate e le spese relative all'anno trascorso.

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è redatto annualmente dal Consiglio Direttivo a decorrere dal primo gennaio di ogni anno e viene approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

E' obbligatoria la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.

ART. 13 - Referenti Regionali e Nazionali.....

Il Consiglio Direttivo nomina, in ciascuna delle regioni d'Italia o Stati esteri in cui siano presenti dei soci dell'Associazione, almeno un Referente Regionale o Nazionale. Il Referente deve essere un socio dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali e non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.

I Referenti, che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati, fungono da rappresentanti dell'Associazione nella regione di appartenenza, curando i rapporti con i professionisti e le istituzioni locali, sia pubbliche che private. Qualunque decisione da prendere o attività da svolgere a livello locale inerente alle attività dell'Associazione e alla sua rappresentanza deve essere preventivamente concordata dal Referente Regionale o Nazionale con il Consiglio Direttivo ed autorizzata da quest'ultimo.

Anche in ragione delle dimensioni dell'area geografica rappresentata, ovvero della numerosità degli iscritti in quell'area oppure in relazione agli specifici ambiti di interesse e competenza, possono essere nominati più Referenti Regionali o Nazionali; in tal caso fra i referenti deve essere individuato dal Consiglio Direttivo un Responsabile Regionale o Nazionale che ne coordini i lavori.

ART. 14 - Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea dei soci, può nominare un Comitato Scientifico (Scientific Board) che interloquisce con il Presidente e gli altri organi dell'Associazione avente funzioni consultive e di indirizzo.

Il Comitato Scientifico è l'organo dell'Associazione preposto alla verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica incluse le linee guida e "di buona pratica" da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale, nonché di indicazioni emanate da organi istituzionali preposti.

I componenti del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio Direttivo anche su proposta degli Associati.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati in via preferenziale tra gli associati; ma possono essere nominati anche tra esperti di riconosciuta professionalità in campo scientifico che si ritengano possano portare valore aggiunto alle finalità del Comitato Scientifico stesso.

I componenti del Comitato Scientifico sono a loro volta selezionati tenuto conto degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Al fine di dare attuazione alla stretta collaborazione con le associazioni riconosciute secondo la normativa vigente come maggiormente rappresentative delle professioni operanti nel settore ed in settori affini e maggiormente rappresentative del mondo dei professionisti che operano nella medicina dello sport outdoor ed estremo, come previsto dall'ART. 2 del presente Statuto, è opportuno che nei gruppi di lavoro vengano integrati esperti di tali realtà.

Le norme di individuazione dei componenti e di funzionamento del Comitato Scientifico e dei gruppi di lavoro possono essere oggetto di specifici regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede a garantire la pubblicazione e il costante aggiornamento di tutta l'attività scientifica prodotta dai gruppi di lavoro e validata dal Comitato Scientifico attraverso il sito web dell'Associazione, aggiornato costantemente.

ART. 15 - Commissione Internazionale

Il Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea dei soci, può nominare una Commissione Internazionale che interloquisce con il Presidente

e gli altri organi dell'Associazione avente funzioni consultive e di indirizzo.

La Commissione Internazionale può essere delegata dal Presidente a intrattenere rapporti con il Comitato Olimpico Internazionale, Agenzie Enti o Organismi sovranazionali, con le Università straniere, con le Federazioni sportive internazionali e con altre Società e Associazioni scientifiche operanti all'estero, nell'interesse della Associazione.

I componenti della Commissione Internazionale sebbene nominati in via preferenziale tra gli associati, possono essere nominati anche tra esperti di riconosciuta professionalità in campo scientifico che si ritenga possano portare valore aggiunto alle finalità della Commissione stessa.

Tra i membri della Commissione sono eletti il Chairman e il Co-chairman che

altra causa compresa la mancata elezione, ricopre la carica il Presidente della Associazione.

ART. 16 - Rivista dell'Associazione.....

Le attività divulgative dell'Associazione si realizzano prevalentemente attraverso il sito web istituzionale dell'Associazione e la rivista ufficiale qualora istituita. Nella rivista che può essere distribuita sia in formato elettronico che cartaceo, sono contenuti tutti i contributi scientifici internazionali e articoli di aggiornamento di vario tipo nonché atti e documenti relativi alla vita societaria con particolare riguardo all'attività dei gruppi di studio e delle commissioni eventualmente nominate.

ART. 17 - Foro Competente.....

Per le controversie in cui sia parte l'Associazione unico foro competente è quello di Bologna (Italia).

ART. 18 - Scioglimento.....

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altre Associazione senza scopo di lucro aventi finalità similari.

ART. 19 - Regolamento interno.....

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

ART. 20 - Disposizioni finali.....

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.